

Publicato il 10/09/2021

N. 04808/2021 REG.PROV.CAU.  
N. 05699/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5699 del 2021, proposto dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del Ministero pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

*contro*

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli Avvocati Ezio Bonanni, Corrado Calacione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Calacione Corrado in Trieste, via Zanetti n. 8;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente risarcimento del danno da inabilità assoluta dipendente da causa di servizio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di-OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado nella parte concernente la liquidazione del danno, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e dato atto, quanto ai difensori e alla loro presenza, di quanto indicato a verbale;

Ritenuto che non appare sussistere il danno grave e irreparabile per il Ministero appellante e che, sotto il profilo del fumus boni iuris, l'evento letale è sufficiente a far ritenere eccezionale il "danno conseguenza" verificatosi, mentre i benefici corrisposti ad altro titolo non andrebbero elisi per effetto del risarcimento;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 5699/2021).

Condanna il Ministero appellante alle spese della presente fase cautelare, liquidate in euro 3000,00, oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

Giovanni Pescatore, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Paola Alba Aurora Puliatti**

**IL PRESIDENTE**  
**Franco Frattini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

